



Dallo Studio Amato di Roma, 2 luglio 2021

Società di comodo i motivi di esclusione e disapplicazione

Le cause andranno obbligatoriamente indicate nella dichiarazione dei redditi.

Le norma sulle società di comodo interessa ogni tipo di società esclusa la semplice).

Negli anni 70/80 molti formarono società, a volte di natura familiare, per apportarvi beni; il vantaggio era che si detraevano l'Iva sull'acquisto dei detti beni, ciò alla luce della normativa vigente costituisce **abuso del diritto** (*ricordiamo che con tale termine si indica un'operazione lecita, eseguita nel rispetto formale delle norme fiscali, ma senza alcuna sostanza economica e che garantisce un vantaggio fiscale indebito, si parla di elusione non di evasione d'imposta art. 10 bis Statuto del Contribuente L 212/2000).*

Si ricorda che tale esercizio deve essere provato dall'Agenzia delle Entrate con conseguente disconoscimento degli effetti fiscali.

LE NORME

Art. 4 co.5 DPR 633/1972 Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ... di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, ... qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre

organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

Ciò evidentemente non bastava poiché l'art. 30 della legge 724/1994 introduceva una presunzione relativa sulle società di comodo, se non si superavano tali indici l'onere della prova si ribaltava.

Diciotto anni dopo con **DI 138/2011** (art. 2 comma 36-decies) veniva equiparava alle società di comodo le **società in perdita sistemica**.

PRIMA PARTE: Società non operativa

Si tiene conto dei ricavi, dei proventi e degli incrementi di rimanenze degli ultimi tre esercizi per arrivare ad un ricavo/provento/incremento medio che chiameremo **attivo** medio.

Nel contro si tiene conto del 2% delle partecipazioni, del 6% del valore degli immobili iscritto in bilancio e del 15% delle altre immobilizzazioni il cui risultato chiameremo valore minimo.

Se attivo medio < valore minimo si è società di comodo.

SECONDA PARTE: Società in perdita sistemica

Anche se si supera il test di cui sopra ma si è in perdita fiscale per cinque anni consecutivi (o quattro anni ed utle del quinto è marginale) dal **sesto anno si è considerati società di comodo**.

TERZA PARTE: Conseguenze

Per quanto riguarda II.DD. ed Irap occorrerà dichiarare una base imponibile minima ed il **reddito non potrà essere inferiore** all'1,75% delle partecipazioni, al 4,75% degli immobili ed al 12% delle altre immobilizzazioni.

Inoltre aliquote d'imposta maggiorate di 10,5 punti percentuali.

Ai fini Iva il credito non potrà essere utilizzato in alcun modo e se per tre anni di seguito si è di comodo il credito è definitivamente perso.

QUARTA PARTE: Come uscirne

Si indicano 4 modi.

Il detto art. 30 comma 1 lett. c) indica alcune clausole di esclusione fra le quali: 1° anno di vita; SpA quotata in borsa; Dipendenti mai sotto le 10 unità; Valore della produzione maggiore dell'attivo patrimoniale; congrui e coerenti agli studi di settore (norma ormai esaurita)

Inoltre vi sono cause di disapplicazione automatica indicate nei provvedimenti dell'Agenzia Entrate, in genere riguardano società in regimi straordinari.

Si può presentare un interpello probatorio mediante istanza alla DRE provando cosa è successo, se la DRE non risponde entro 120 giorni scatta il silenzio-assenso. Si ricorda che la risposta della DRE NON è vincolante.

Infine si può semplicemente effettuare l'auto disapplicazione riservandosi poi di entrare nel merito dopo eventuali rilievi. Si noti bene, il fatto va segnalato in dichiarazione dei redditi, in questo caso la sanzione per non averlo segnalato va da 2.000 a 21.000 euro ed è autonoma da ogni merito sulla società di comodo.

Ricordiamo ancora che il legislatore individua due classi di situazioni, alla configurazione delle quali si determinerà la disapplicazione parziale o totale della disciplina, da indicare espressamente sul modello **Redditi SC** e che possiamo distinguere in cause di esclusione e cause di disapplicazione.

Le **prime** dovranno essere indicate nel rigo **RS116 colonna 1** e determinano **l'esclusione totale** dalla disciplina sulle società di comodo.

Le **cause di disapplicazione** fanno riferimento distintamente al test di operatività e al test sulla perdita sistematica, in modo indipendente, da indicare rispettivamente al rigo **RS116 colonna 2** (operatività) e **colonna 3** (perdita sistematica).

erifica ell'operatività determinazione	RS116 Esclusione Società n	plicazione Soggetto in non operative sistema		Imposta sul eddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP IV	'A par	Casi ticolari
l reddito	t in the second	2 3		4	5	6 7	8	
ponibile		Valore medio	Percentuc	ile		Valore dell'esercizio	Percentuale	
imo soggetti	RS117 Titoli e crediti	,0	0 2%			,00	1,50%	
nodo	RS118 Immobili ed altri beni	,0,	0 6%			,00	4,75%	
	RS119 Immobili A/10	,0,	0 5%			,00	4%	
t-up	RS120 Immobili abitativi	,0,	0 4%			,00	3%	
	RS121 Altre immobilizzazioni	.0.	0 15%			.00	12%	
	RS122 Beni piccoli comuni	,0	0 1%			,00	0,9%	
gno			Ricavi pre	sunti	Ricavi effettivi		Reddito presun	to
allo scioglimento	RS123 Totale	2.	140	,00 3	,00		5	,00
	Agevolazioni Variazioni in aumento							
-	RS124			1	,00	2 ,00	3	,00
	RS125 Reddito imponibile minimo							,00
е	RS126 Importo complessivo	da rateizzare ai sensi	degli artic	oli 86, comma	4 1	.00 e 88, comma 2	2	,00

Cause di esclusione da indicare al rigo RS116 colonna 1 soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali: codice 1;	Cause di disapplicazione della sola disciplina sulle società non operative, da indicare sul rigo RS116 colonna 2, società sottoposte a procedura concorsuale: codice 2;	Cause di disapplicazione della sola disciplina sulle società in perdita sistematica, da indicare sul rigo RS116 colonna 3 società sottoposte a procedura concorsuale: codice 2;
soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta: codice 2, periodo di costituzione della società, a prescindere dall'inizio della attività produttiva;	società sottoposta a sequestro penale o confisca: codice 3;	società sottoposta a sequestro penale o confisca: codice 3;
società in amministrazione straordinaria: codice 3;	soggetti i cui immobili sono concessi in locazione a Enti pubblici o locati a canone vincolato: codice 4 (in questo caso opera parzialmente nei limiti alle immobilizzazioni in oggetto);	società che detengono partecipazioni immobilizzate in società non di comodo, in società escluse dalla disciplina (anche a seguito di accoglimento dell'interpello), in società collegate non residenti: codice 4;
soggetti emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati: codice 4;	società che detengono partecipazioni immobilizzate in società non di comodo, in società escluse dalla disciplina (anche a seguito di accoglimento dell'interpello), in società collegate non residenti: codice 5;	soggetti che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo per un periodo d'imposta precedente e le cui condizioni oggettive non sono mutate: codice 5 (codice 6 in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto);
società esercenti pubblici servizi di trasporto: codice 5;	soggetti che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo per un periodo d'imposta precedente e le cui condizioni oggettive non sono mutate: codice 6 (codice 7 in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto);	società che conseguono un Margine operativo lordo positivo: codice 7;
società con un numero di soci non inferiore a 50: codice 6;	società che esercita esclusivamente attività agricola: codice 8;	società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in

società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità: codice 7;	società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza: codice 9;	conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza: codice 8; soggetti che conseguono un risultato positivo per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative: codice 9;
società in stato di fallimento, di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo: codice 8	società in liquidazione volontaria che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal REI: codice 99.	società che esercita esclusivamente attività agricola: codice 10;
società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale: codice 9;	OIO M AAA	società congrue e coerenti agli Studi di settore negli anni 2015, 2016, 2017 o con punteggio ISA pari o superiore a 9 negli anni 2018, 2019: codice 11 (ipotesi valide anche a seguito di adeguamento);
società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale: codice 10;	4	società che si trova nel primo periodo d'imposta: codice 12;
soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 9, anche a seguito di adeguamento: codice 11;		società in liquidazione volontaria che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal REI: codice 99.
società consortili: codice 12.		